JUSCULD STIGNE SCIENTIFIS

La corruzione a due anni dalla «Riforma Severino»

a cura di Riccardo Borsari





Roberto Rampioni

Sempre più «mobili» i confini tra concussione e delitti di corruzione

1. Un pregio, per certo, presenta il recente arresto delle Sezioni Unite in tema di concussione: quello di aver innescato lo scontro, più che il confronto, fra gli studiosi del diritto penale.

Una sorta di lievito – mi auguro – che, fermentando, arricchirà una rinnovata riflessione critica o, meglio, il non più differibile ripensamento in ordine alla deriva in atto tra diritto, tipo legale e norma applicata.

È sotto gli occhi di tutti: lo studioso non può più limitarsi, sul piano sistematico, a ricucire strappi sempre più estesi ed a rinvenire disegni armonici là dove non esistono, argomentando sul piano della struttura come su quello dei contenuti di disvalore della fattispecie; sostituendosi così (lo studioso), al pari della cd. giurisprudenza creativa, al legislatore al quale – unico nella cornice ordinamentale – spettano le scelte di politica criminale: la descrizione, tipizzazione del modello legale e la fissazione dei contenuti della tutela, nella loro interferenza reciproca.

Superando l'invalso – direi, scontato – rilievo relativo alle scarse capacità del legislatore, dovremmo – senza infingimenti – chiederci al riguardo chi è, in realtà, da qualche tempo il legislatore, quali i contenuti informativi e gli *inputs* che giungono ad un Parlamento sempre più estraniato, emarginato dal mondo penalistico (salvo la opportunistica ricerca del «consenso»). Un paio di esempi emblematici: quella sorta di circolo virtuoso che si è creato tra organismi internazionali ed uffici ministeriali, da un lato; dall'altro, quelle sentenze che – per dirla con Ferrando Mantovani – sempre più individuano «atti di sovranità» piuttosto che di giurisdizione.

Sembra, dunque, non più rinviabile un «richiamo all'ordine», la verifica sulla effettiva tenuta dei principi di riserva di legge, dei corollari del principio di legalità come dei caratteri del diritto penale: laicità, frammentarietà, offensività. Non dimenticando, innanzitutto, che la legge e la legge soltanto: a) è lo strumento di mediazione fra lo Stato ed il cittadino; b) è il criterio di legittimazione del ricorso alla sanzione penale. La legge quale strumento di tutela, ma innanzitutto strumento di garanzia contro i possibili abusi dell'interprete; del giudice, in particolare, quando pretende di applicarla sulla scorta di una lettura informata alla «personale ragionevolezza» ed alle «personali scelte di valore».

Il «dato» che – per primo, nella sua macroscopicità – *sempre* si coglie non è forse quello della *massima* estensione-espansione applicativa del modello legale?

Facciamo parlare i maestri, al riguardo; nella specie, Giuliano Vassalli: «La realtà di ogni giorno ci dimostra che il nostro giudice coglie sia nella tipicità che nella lesività soltanto gli elementi che allargano le fattispecie penale; usa la tipicità per affermare l'esistenza di reato in fattispecie concrete non lesive dell'interesse tutelato ed usa il riferimento al bene tutelato per evadere dalla tipicità».

Non è forse un esempio emblematico in tal senso la ritenuta (Sez. Un., 24 ottobre 2013 – 14 marzo 2014, C. L.) configurabilità del tentativo di rapina impropria?

E di arbitrarie «estensioni» analogiche, di maliziose ri-definizioni dei contenuti degli elementi di fattispecie come di surrettizie, quanto celate, opache sostituzioni dell'oggetto di tutela e di negate abrogazioni, si tratta anche riguardo al tema oggetto del nostro incontro, tema che impone di tracciare la linea di confine tra area dell'illecito ed area del penalmente indifferente, di individuare lo spartiacque tra fattispecie incriminatrici contigue, in una parola, di descrivere la selezione operata dal legislatore dei fatti penalmente rilevanti.

2. Si diceva, il confronto-scontro.

Sulla questione, sovra-esposta ed enfatizzata, dei rapporti fra concussione ed induzione indebita v'è, da un canto, chi ha inteso anticipatamente affermare che la pronuncia delle Sezioni Unite è «tanto attesa quanto importante per il futuro assetto del diritto vivente»; dall'altro, chi rileva in senso critico che «la norma diviene tassativa solo in sede di applicazione» e che si assiste alla «moralizzazione dell'intervento penale».

Sulla diversa problematica, in ombra e sottaciuta, dei rapporti fra corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ed induzione indebita a dare o promettere v'è, per un verso, chi sostiene che «i lineamenti concreti della fattispecie saranno definiti dall'esperienza giudiziaria»; per l'altro, chi osserva criticamente che si assiste alla «trasfigurazione del tipo criminale», alla «de-strutturazione delle fattispecie di corruzione», «alla traslazione del contenuto offensivo sul dovere di fedeltà», ad un «anomalo ruolo creativo ed etico-moralizzante assunto dal giudice».

La portata della riforma ed i contrastanti orientamenti giurisprudenziali, subito delineatisi, in tema di concussione ed induzione indebita – innanzitutto – sono noti. A livello normativo si è operata la *scissione* dell'originario binomio «costrizione-induzione», medesimo vocabolo quest'ultimo già individuante la condotta-evento dell'art. 317 ante riforma ed oggi dell'induzione indebita a dare o promettere di nuovo conio. La giurisprudenza si affida alle Sezioni Unite che, innanzitutto, in tema di condotta di costrizione vanno alla ricerca di un criterio oggettivo, reputando il

diverso criterio della «intensità della pressione prevaricatrice» «un'indagine psicologica dagli esiti improbabili», che porta con sé il rischio della soggettivizzazione della fattispecie, così da renderla *imprecisa* (in realtà, il giudice di legittimità ipotizza una possibile «deriva di arbitrarietà»).

Ecco che allora si elabora il criterio del «danno», risalente criterio distintivo che, almeno in un certo periodo [non quello della concussione ambientale di conio giurisprudenziale], ha governato [trascurando i criteri del «metus» e dell'«iniziativa», che oggi si ripropongono] la linea di confine tra concussione e corruzione.

E come si cerca di inoculare tale criterio in un tipo legale che espressamente non lo prevede? Identificando la costrizione colla nozione unitaria di minaccia: la prospettazione minacciosa – si afferma, infatti – ha per oggetto, sempre, un «male» per il suo destinatario.

Si offre, dunque, una lettura *restrittiva* della nozione di costrizione, in ciò evidentemente rispettosi delle indicazioni di cosiddetto *soft law*.

Simile lettura, tuttavia, è resa possibile dall'inserimento di un elemento di tipicità aggiuntivo, operazione – si obbietta fondatamente – individuante un'inversione dell'ordine logico del corretto procedimento ermeneutico, secondo cui dapprima si deve procedere alla interpretazione letterale della norma e, solo successivamente, è consentito aprirsi ad un'interpretazione in chiave valutativa.

Qui, per vero, gli animi giungono a scaldarsi e da parte di autorevole dottrina si viene ad invocare il per tanto tempo vieto – ma, almeno in tema, sano – tecnicismo giuridico.

3. Il termine «induzione» pone un tema più complesso: da un canto, non è sufficiente offrirne una nozione in chiave residuale (la non-minaccia); dall'altro, va governato quel «pasticciaccio brutto» dei disparati contenuti offerti *ante* riforma alla nozione di induzione, intesa (anche) quale induzione in errore, inganno, se non induzione fraudolenta a dispetto dell'operatività dell'art. 640 c.p. Lettura praticabile nel vigore del codice Zanardelli e forse fintanto che oggetto di tutela della fattispecie incriminatrice è stato il prestigio della P.A., non più dopo la riforma del '90 ed oggi, in particolare, dal momento che per la punibilità del privato è richiesta la consapevolezza del carattere indebito della dazione.

Fuoriescono dall'area della induzione penalmente rilevante ex art. 319 quater c.p., dunque, l'induzione in errore come l'inganno, condotte non suscettive di transitare neppure nell'area del rapporto illecito paritario, nell'area della corruzione.

Le Sezioni Unite individuano nominativamente l'induzione nella «persuasione», nella «suggestione», nella «allusione», finanche nel «silenzio». Non v'è chi non veda, tuttavia, come per tale via si rischi di smarrire la linea distintiva tra modalità abusive e condotta induttiva; peraltro, come si dirà tra breve, non va dimenticato che la con-

dotta di «sollecitazione» assume autonoma rilevanza nello schema dell'art. 322 c.p.

Soggiungono le Sezioni Unite, nel tentativo di puntualizzare l'assunto, che l'induzione va ravvisata in tutte quelle «forme di condizionamento psichico funzionali a carpire una complicità, prospettando un vantaggio indebito»; «l'induzione – si assume in tal senso – non costringe, ma convince il privato».

Si può da subito rilevare che così intesa, la condotta induttiva non ha nulla a che vedere con la pur ampia, dissolvente nozione ante-riforma; la condotta della nuova fattispecie incriminatrice nella lettura offerta dalle Sezioni Unite presenta caratteri costitutivi ben diversi dalla «vecchia» induzione; già sotto questo profilo appare, dunque, problematico ipotizzare una continuità normativa fra le norme, in successione temporale, in discorso. Peraltro, esclusa anche la minaccia implicita, affievolitasi di necessità l'intensità della pressione psichica connessa all'abuso, pure qui si avverte il bisogno di un elemento di tipicità aggiuntivo, pena la non precisione e l'indeterminatezza del tipo legale. Ed in tale ottica si osserva che è la punibilità del privato il vero indice rivelatore del significato dell'induzione; infatti, «la punibilità trova fondamento nel movente opportunistico di vantaggio indebito del privato»; «il privato indotto non subisce un'offesa ad un bene personale, ma concorre nell'offesa al bene pubblico», «approfitta dell'abuso del pubblico funzionario per perseguire un proprio vantaggio ingiusto». Così facendo, attiva una dinamica del tutto diversa da quella che contraddistingue il rapporto concussione-concusso, «ponendosi in una logica negoziale», sebbene non paritaria.

Al pari del «danno ingiusto» nello schema dell'art. 317 c.p., in quello dell'art. 319 quater c.p. l'«indebito vantaggio» assurge ad elemento costitutivo implicito, «al rango di «criterio di essenza» della fattispecie induttiva». A dispetto dei principi – fra gli altri – di conoscibilità e di determinatezza, la «precisione» del precetto sarebbe garantita dalla interpretazione giudiziale delle nozioni di costrizione e di induzione e la norma acquisirebbe «tassatività» solo in sede di applicazione.

Emerge, tuttavia, un «dato» singolare quanto irrefutabile, a dispetto del diverso avviso delle Sezioni Unite; per una sorta di eterogenesi dei fini la clausola di riserva dettata dall'art. 319 quater c.p. non si interfaccia coll'art. 317 c.p., come ci si attenderebbe, ma coll'area dei delitti di corruzione. E ciò perché, nella sua materialità, il «fatto» nelle clausole di riserva (di sussidiarietà espressa) postula un «nucleo comune», un nucleo di omogeneità strutturale tra fattispecie tipiche. Qui avviene, invece, che muta il «significato» della condotta dell'indotto, non più vittima; il «fatto» del privato che – pur condizionato in qualche misura nella scelta – decide consapevolmente per la prestazione illecita. E, del resto, anche per le Sezioni Unite la «nuova» induzione indebita gravita nell'area dei delitti di corruzione.

Attenzione, però: se cambia il significato della condotta dell'indotto, cambia necessariamente anche il significato e la tipicità della condotta del funzionario pubblico; l'induzione, ancora una volta, non è più l'induzione *ante* riforma, al contempo «pezzi di vecchie concussioni non esistono più»; e se l'extraneus non è più vittima, muta anche il bene tutelato dalla norma. Ecco, che, allora, tutta quella fascia indistinta di comportamenti (quella sorta di ampia cisterna contenente condotte tutte diverse, formatasi per la formulazione in chiave alternativa della condotta costitutiva tipica del delitto di concussione, cisterna arricchitasi nel tempo per note ragioni utilitaristiche di natura processuale) sembra non trovare più collocazione sul piano della disciplina normativa.

4. È questo il punto di inserzione della tematica proposta dalle Sezioni Unite dei cd. «casi difficili». Si rileva, infatti, che il criterio oggettivo del «danno», al pari di quello del «vantaggio», è radicale nella sua nettezza, mentre c'è la necessità di apprezzare l'effettivo disvalore delle «situazioni ambigue», delle vicende che occupano la cosiddetta zona grigia: «la realtà empirica – si osserva – è molto variegata, in quanto caratterizzata da situazioni relazionali che, proprio perché maturano in contesti tendenzialmente propensi all'illegalità, presentano aspetti di opacità».

Ecco che siffatti criteri (aggiuntivi) a loro volta cedono il passo alle cosiddette «spinte motivanti». Occorre – affermano, infatti, le Sezioni Unite – «cogliere il dato di maggiore significatività: se nella scelta di dare l'indebito ha prevalso, nel privato, la prospettiva di ottenere un vantaggio piuttosto che quella di evitare un danno». Ed in tal senso si prospettano vari «casi problematici»: a) l'abuso di qualità del pubblico funzionario posto in essere senza alcun riferimento al compimento di uno specifico atto; b) la prospettazione implicita di un danno generico («che il privato, per autosuggestione o per metus ab intrinseco, può caricare di significati negativi, paventando di potere subire un'oggettiva ingiustizia»); c) le situazioni «miste o ambivalenti» di minaccia-offesa o minaccia-promessa, più in generale, la prefigurazione di un danno accompagnato dalla contestuale prefigurazione di un vantaggio; d) la prospettazione dell'esercizio sfavorevole del potere discrezionale da parte del funzionario pubblico. Ed ancora i casi in cui, «per assicurare la corretta qualificazione giuridica del fatto come concussione piuttosto che come induzione indebita, non si può prescindere dal confronto e dal bilanciamento tra i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale: quello oggetto del male prospettato e quello la cui lesione consegue alla condotta determinata dall'altrui pressione» (primario medico – paziente – bene vita; agente di polizia – prostituta extra-comunitaria – libertà sessuale). Casi questi che evidenziano secondo le Sezioni Unite che il criterio del danno-vantaggio non sempre consente, «se isolatamente considerato nella sua nettezza e nella sua staticità, di individuare il reale disvalore di vicende che occupano la cosiddetta zona grigia». Detto parametro - si assume - va dunque «opportunamente calibrato - all'esito di una puntuale ed approfondita valutazione in fatto – sulla specificità della vicenda concreta»: «tanto è imposto dalla natura proteiforme di particolari situazioni sicché, per scongiurare

mere presunzioni o inaffidabili automatismi, occorre apprezzare il registro comunicativo nei suoi contenuti sostanziali».

Attraverso l'indagine sulle «spinte motivanti» riaffiora così il criterio di marca soggettiva del livello della «pressione psicologica», non disgiunto da quello dell'atteggiamento interiore – più o meno condizionato che sia – del privato. Non c'è contraddizione, replica prontamente un autorevole commentatore, segnalando che quella in esame è la scelta «imposta dalla fisionomia delle norme incriminatrici». Si trascura, tuttavia, che tale fisionomia è la risultante dell'inserimento di criteri oggettivi «aggiuntivi».

Le Sezioni Unite, in realtà, pervengono ad un esito paradossale: finiscono per subbiettivizzare la fattispecie incriminatrice non solo coll'inserire in modo spurio un «fine-movente specifico», ma soprattutto coll'incentrarla sui disvalori della condotta dei co-agenti. L'induzione viene, infatti, ad identificarsi con la «persuasione che non riesce a risultare prevaricatrice per una «cointeressenza equilibratrice» nella sfera decisionale del privato».

Né, d'altra parte, può essere dimenticato che il privato indotto nello schema dell'art. 319 quater c.p. ha un «proprio» elemento soggettivo; egli può percepire e volere il «fatto-reato» così diversamente dall'inducente da risultare un soggetto che si sente ed, in realtà, è vittimizzato. Ed è nota la impraticabilità di una scomposizione dei titoli di reato, così che per la unitarietà della fattispecie se non c'è indotto, viene meno anche la condotta di induzione: primo e secondo comma della disposizione concorrono, invero, a descrivere l'unico (nella sua materialità) fatto-reato.

Ciò che, conclusivamente, va sottolineato è l'approccio assolutamente «valutativo» nella delineazione dei nuovi assetti interpretativi, al punto di fissare «costrizione» ed «induzione» alla luce di «elementi costitutivi impliciti», elementi *creati* ed aggiunti dal giudice di legittimità.

Valutatività ermeneutica del «nuovo» che – come detto e come si preciserà – ha dato vita ad una lettura innovativa del «vecchio», così da riconoscere continuità normativa fra le norme in discorso.

Si assiste, per giunta, ad una marcata anticipazione della tutela verso i disvalori di azione e l'inosservanza dei doveri.

Diversamente, non è dato affidarsi alla soggettiva introspezione dei reconditi atteggiamenti interiori, delle disposizioni di animo, dell'intensità della pressione motivazionale, ma si deve ragionare sul «dato» che la trasformazione a reato plurisoggettivo con la punibilità del privato incide sensibilmente – prima ancora che sui criteri distintivi delle condotte – sul disvalore del fatto.

Tornando ai «principi», è lecito chiedersi se il *decisum* delle Sezioni Unite sia o meno «in sintonia» con il seguente postulato di Mantovani in tema di offensività: «Tale principio si coniuga e si compenetra nel principio di legalità e di certezza giuridica: il reato va inteso come fatto offensivo tipico. Fatto non solo previsto dalla legge

come reato, ma legislativamente costruito in termini di necessaria offensività del «bene giuridico» interesse offeso deve costituire non un dato esterno alla norma, attinto di volta in volta dal giudice da sottostanti valori ideologici-culturali, ma interno alla norma ed elemento costitutivo del reato...l'offesa non deve costituire la breccia attraverso cui vulnerare il principio del *nullum crimen*».

5. Sul piano del diritto intertemporale, in estrema sintesi, si può rilevare che una volta «falsamente» ricostruito il diritto previgente sul modello di quello attuale, passando per una interpretazione in chiave valutativa, la via della «continuità normativa» è aperta. Del resto, quella della continuità normativa era divenuta – per varie cause e per «un» processo – un'esigenza primaria, indefettibile; così, preventivamente 'manipolate' le fattispecie, la vecchia come le nuove, la teorica del rapporto logico-strutturale consente di sancire quella continuità.

Cosa rilevano le Sezioni Unite?

Innanzitutto, che con riferimento alla concussione per costrizione «nulla è mutato quanto alla posizione del pubblico ufficiale, la formulazione testuale del nuovo art. 317 c.p., infatti, è assolutamente sovrapponibile, nella indicazione degli elementi strutturali della fattispecie, al testo della norma *ante* riforma».

Fissano, poi, il principio che «sussiste continuità normativa, limitatamente alla posizione del pubblico agente, anche tra la previgente concussione per induzione ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità». Ed in tal senso – ribadito che la nuova fattispecie incriminatrice, alla luce del «dato normativo», individua un reato plurisoggettivo proprio – si osserva che la correità necessaria insita nell'art. 319 quater c.p., pur avendo certamente innovato lo schema della vecchia concussione per induzione, questa tuttavia «trova continuità nel novum per molteplici ragioni»: a) il volto strutturale dell'abuso induttivo è rimasto immutato; b) la sopravvenuta punibilità del privato indotto non investe direttamente la struttura tipica del reato, ma interviene, per così dire, solo «al suo esterno» («la vecchia descrizione tipica – si puntualizza in tal senso – già contemplava, infatti, la dazione-promessa del privato e delineava un reato plurisoggettivo improprio o naturalisticamente plurisoggettivo, inquadramento dommatico quest'ultimo che non incide sulla ricognizione logico-strutturale»); c) anche dal punto di vista assiologico la nuova incriminazione è in linea con quella previgente, seppure ne restringe la portata offensiva alla sola dimensione pubblicistica.

Sul piano più propriamente tecnico-giuridico il tema della continuità normativa viene affrontato alla luce dell'affermazione di principio che «la fattispecie legale è strumento di «selezione» o di «de-selezione» dei fatti penalmente rilevanti» e, dunque, «l'interprete, nel condurre l'operazione di verifica circa la sussistenza o no di continuità normativa tra leggi penali succedutesi nel tempo, deve procedere

al confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte, quelle precedenti e quelle successive, al fine di stabilire se vi sia o no uno spazio comune alle dette fattispecie, senza la necessità di ricercare conferme o smentite al riguardo nei criteri valutativi del bene giuridico tutelato e delle modalità di offesa, inidonei ad assicurare approdi interpretativi sicuri».

Evidente il *lapsus* in cui si incorre allorquando, introducendo il tema, si parla di «continuità nel tipo di illecito», criterio – come noto – diverso da quello strutturale e che evoca un approccio valutativo. Ciò che, tuttavia, va sottolineato è lo scostamento nel caso in esame dai pur richiamati precedenti giurisprudenziali, per i quali – appunto – il criterio del confronto strutturale deve trovare conferma sul piano valutativo in ordine ai contenuti ed alle modalità dell'offesa. Il fatto è che – come detto – «letto il vecchio» alla luce delle nuove, liberamente ricostruite, nozioni di costrizione ed induzione, è più prudente – per affermare la continuità normativa – il confronto strutturale (in apparenza) «secco» (benché chi redige la motivazione è il medesimo relatore della sentenza «Rizzoli»).

In senso critico va conclusivamente osservato che la nuova lettura del concetto di induzione discende, di necessità, da un'espressa modifica legislativa. Un significato normativo eterogeneo rispetto al passato, che scaturisce dalla punibilità del privato, dal passaggio dal reato monosoggettivo al reato plurisoggettivo. Simile struttura bilaterale dell'art. 319 quater c.p. incide in modo decisivo sul piano del diritto intertemporale: il ruolo di concorrente necessario assunto dal privato individua, invero, un elemento strutturale di discontinuità insuperabile.

Tornando ancora una volta ai principi, è lecito chiedersi se il *decisum* delle Sezioni Unite sia in sintonia con quanto sostenuto da Marinucci e Dolcini in tema di successione di leggi penali nel tempo: il criterio della «continuità del tipo di illecito» ed il criterio del cosiddetto «fatto concreto» «entrambi non persuadono in quanto calpestano la fattispecie legale astratta: ne mettono in ombra la funzione selettiva dei fatti penalmente rilevanti, facendo dipendere la rilevanza penale del fatto da valutazioni che prescindono da quella relativa alla sua conformità al modello legale che, in un sistema retto dal principio di legalità, è a ben vedere l'unica valutazione alla quale l'interprete è vincolato».

6. Solo alcuni telegrafici cenni in tema di rapporti fra i delitti di corruzione e nuova incriminazione di cui all'art. 319 quater c.p. Problematica – come accennato – rimasta in ombra, sottaciuta, ma non meno gravida di ricadute sul piano applicativo.

Come osservano le stesse Sezioni Unite, «più delicata appare la distinzione tra il delitto di induzione indebita e le fattispecie corruttive, in considerazione del rilievo che il primo occupa una posizione intermedia tra la concussione e l'accordo corruttivo vero e proprio».

Per una corretta soluzione del problema – si assume – occorre cogliere «nelle connotazioni del rapporto intersoggettivo la presenza o meno di una soggezione psicologica» nel privato. «Ciò che rileva – si puntualizza – è il diverso modo con cui l'intraneus, nei due delitti, riesce a realizzare l'illecita utilità»; nell'induzione indebita i due soggetti non si muovono su di un piano di sostanziale parità sinallagmatica, dal momento che il processo volitivo dell'extraneus, non spontaneo, «è innescato, in sequenza causale, dall'abuso del funzionario pubblico, che volge a suo favore la posizione di debolezza psicologica» del privato.

In una simile ottica, l'«iniziativa» assunta dall'*intraneus* assurge, comprensibilmente, ad «indice sintomatico» dell'induzione.

Sembra di poter, innanzitutto, affermare che la nuova incriminazione di cui all'art. 319 quater c.p. è attratta nell'area del cosiddetto minisistema dei delitti di corruzione: la collocazione della norma ed il reale ambito di operatività della clausola di riserva – come detto – militano in tal senso; ove, poi, si ritenga che nello schema della induzione indebita il privato debba agire per un proprio tornaconto, la «contiguità» tra le fattispecie incriminatrici in discorso si appalesa in modo manifesto.

La reale fisionomia dell'art. 319 *quater* c.p. va, dunque, messa a fuoco attraverso il raffronto, oltre che con il reato di concussione, con i delitti di corruzione. La previsione della punibilità del privato consente, in tal senso, di parlare di «corruzione mitigata dalla induzione».

La nuova incriminazione, purtuttavia, presenta i già segnalati limiti sul piano della struttura ed impone, per la soluzione degli *hard cases*, il ricorso ad approcci di natura casistica. Come autorevolmente osservato, si profila il rischio di uno «scorrimento incontrollabile tra le figure di concussione, corruzione ed induzione indebita».

Del resto, nell'attuale assetto normativo il requisito dell'abuso della qualità o dei poteri – diversamente da quanto si pretenderebbe – finisce per risultare svuotato sul piano dei contenuti e, dunque, si rivela limitata la sua capacità selettiva; capacità che, al contrario, dovrebbe rivelarsi assoluta ove si intenda riportare all'art. 319 quater c.p. non solo le ipotesi in cui l'utilità sia corrisposta per un atto contrario ai doveri di ufficio, ma anche quelle in cui ciò avvenga per il compimento di un atto conforme. In presenza di un abuso della qualità o dei poteri e, dunque, di una pressione psichica del funzionario pubblico non sembra, infatti, proponibile che il privato possa essere chiamato a rispondere del più grave reato di cui all'art. 318 c.p.

In aggiunta ai problemi concernenti la vaghezza dei contenuti della pressione psichica e le difficoltà relative all'accertamento di essa v'è, poi, come accennato, la questione della «prossimità» della induzione alla «sollecitazione» di cui all'art. 322, co. 4, c.p. Questa, infatti, presuppone una «iniziativa» da parte dell'*intraneus* e, pur nella prospettiva di un rapporto paritario, sancisce la punibilità del solo fatto di sollecitazione. Privata delle modalità abusive, la condotta costitutiva delle due diverse ipotesi di reato appare identica: anche la «sollecitazione» – al pari della persuasione,

suggestione, allusione – può essere, infatti, induzione.

Vero è che – come fondatamente è stato osservato – «oggetto» dell'induzione indebita non è il turpe mercato: «il soggetto pubblico non chiede di essere «pagato» per la funzione o per un atto contrario. Chiede una dazione che il privato valuta come conveniente mentre subisce un abuso. Il «corrispettivo», infatti, non è dedotto nel negozio come un contenuto obbligatorio».

Sotto un diverso profilo, il (risalente) criterio dell'«iniziativa» finisce per estromettere dall'area dell'art. 319 quater c.p. i casi etichettati quali ipotesi di cosiddetta concussione ambientale, in cui – appunto – il privato assume l'iniziativa (della dazione o promessa), in assenza di qualsiasi pressione da parte dell'intraneus, nella consapevolezza «di non poter altrimenti contare su di un trattamento imparziale»: «discrezionalmente», in sede applicativa, si inquadrerà la fattispecie concreta nello schema del delitto di corruzione ovvero di concussione!

Se con la riforma del 2012 il tema principale da affrontare e risolvere era quello di tracciare una linea più netta tra concussione e corruzione, oggi si profila una duplice linea di confine (concussione-induzione indebita-corruzione) ed a criteri vaghi, come quelli del passato, vengono a sostituirsi criteri, prima ancora che confusi, improbabili.